



REGIONE MOLISE
Presidenza della Giunta regionale

ORDINANZA
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 6 DEL 14-03-2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO REGIONALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833,

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 3;

VISTO il DPCM dell'8 marzo 2020;

VISTA la propria ordinanza n. 3 dell'8 marzo 2020;

VISTO il DPCM del 9 marzo 2020;

VISTO il DPCM dell'11 marzo 2020;

RILEVATO che le nuove misure restrittive assunte con il DPCM dell'11 marzo 2020 impongono di garantire l'approvvigionamento dei beni di prima necessità di cui all'allegato 1 del medesimo decreto;

CONSIDERATO che, pertanto, necessita contemperare le esigenze sanitarie sottese alla propria

ordinanza n. 3 dell'8 marzo 2020 con quella di garantire l'approvvigionamento dei suddetti beni;

RITENUTO opportuno procedere, conseguentemente, alla introduzione di deroghe ad alcune prescrizioni imposte con la propria ordinanza n. 3 dell'8 marzo 2020;

EMANA LA SEGUENTE

ORDINANZA

Art. 1

1. Fermo restando gli obblighi già scaturiti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente della Regione Molise n. 3 dell'8 marzo 2020 i soggetti, impegnati nelle attività di trasporto dei beni di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM dell'11 marzo 2020, che successivamente alla data di pubblicazione della presente ordinanza soggiornino nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, sono esentati dagli obblighi di cui alle lettere b) e c) del suindicato articolo 1 a condizione che si dotino e utilizzino dispositivi di sicurezza individuale (mascherina e guanti) sia durante il soggiorno nelle suindicate regioni che durante la circolazione nel territorio molisano, anche se effettuata per motivi diversi da quelli lavorativi.

2. Al fine di consentire il controllo sulla puntuale ottemperanza delle prescrizioni di cui al precedente comma 1 le aziende di trasporto comunicano quotidianamente alle Prefetture, entro le ore 20, i nominativi dei soggetti utilizzati per le attività di trasporto di cui al suindicato comma.

3. Le autorità preposte alla vigilanza e al controllo delle misure adottate con l'ordinanza del Presidente della Regione Molise n. 3 dell'8 marzo 2020, ove accertino la violazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 delle prescrizioni ivi impartite, ne danno immediata comunicazione all'ASREM con le modalità di cui all'art. 3 della suindicata ordinanza.

4. Nei confronti dei soggetti non contemplati nel precedente comma 1 permangono le prescrizioni imposte dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente della Regione Molise n. 3 dell'8 marzo 2020.

Art. 2

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURM, sul sito istituzionale della Regione Molise, sull'Albo Pretorio on line. La presente Ordinanza è trasmessa ai Prefetti, ai Sindaci, all'Asrem.

Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Campobasso, 14-03-2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DONATO TOMA